

Tribunale di Benevento

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del
Comune di Calvi – O.C.C. di Calvi**

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 269 comma 2 CCII di cui al D. Lgs n.14/2019

redatta in merito al

ricorso proposto dai coniugi [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] di accesso alla
liquidazione controllata artt. 268 e seguenti del CCII in attuazione della Legge n.155/2017.

Il Gestore: dr Giovanna Centrella

*Liquidazione controllata – ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022*

Sommario

Attività svolte	5
Dati anagrafici del Debitore e informazioni circa la situazione familiare	7
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE	9
Indicazione delle cause dell'indebitamento.....	9
Tabella 1: Riassunto situazione debitoria.....	10
Grafico 1: Distribuzione debitoria per tipologia di debito	10
A) L'Accesso alle banche dati pubbliche e le altre verifiche del gestore della crisi	12
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori	13
Situazione patrimoniale e reddituale del debitore	15
Informazioni economico patrimoniali.....	15
Tabella 2: Valore stimato del patrimonio del Debitore.....	16
Tabella 3: Serie storica dati reddituali personali.....	17
Tabella 4: Dati Reddittuali Debitore anno 2023.....	17
Tabella 5: Spese medie mensili Debitore (Istat)	18
Tabella 7: Quadro riassuntivo riparto.....	22
CONCLUSIONI.....	23

La scrivente Giovanna Centrella, Dottore Commercialista - Revisore Legale, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Avellino al n. 1143, con studio in Montemiletto alla C.da Frustelle snc, iscritta all'Albo dei Gestori della crisi d'impresa tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 1520, nonché nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo di composizione delle Crisi da sovraindebitamento - OCC di Calvi – in provincia di Benevento e nominato (**all. 1 Nomina dell' Occ**) dal predetto Organismo quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico (**all. 2 Accettazione incarico**) in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta :

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del CCII;
- di non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- di non essere legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 67 e seguenti del D.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, e cioè il ricorrente:

- stante il ricorso alla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss del CCII, il ricorrente si può definire "debitore in stato di sovraindebitamento" -* "consumatore" avendo lo stesso contratto debiti personali;

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge in quanto si trova in uno "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* e che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Pertanto, tenuto conto che la liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss del CCII, è accessibile a **tutti i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale**, essendo rivolta alla disciplina della cd. insolvenza civile, si ritiene sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi del debitore.

La sottoscritta rappresenta, altresì, che sono state effettuate dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di Calvi, nella persona del suo referente dr Stefano Bardari (c.f. BRDSFN74D12SA783E) le comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali (**all. 3 Comunicazioni dell' Occ agli Enti**) e sottopone la sua

relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Attività svolte

La sottoscritta ha:

1. analizzato i documenti inerenti i debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti, anche non allegati al ricorso del debitore, relativi alla formazione della debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

2. riscontrato che effettivamente sussiste *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

La sottoscritta ha poi verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata:

- non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- non aver fatto il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- non esser già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda de quo e non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie e sono stati esclusi, a causa della peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione, nonché degli attivi a disposizione, sia l'ipotesi del cosiddetto accordo di composizione sia il piano del consumatore. È stato quindi,

*Liquidazione controllata – ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022*

formulato dal debitore il piano per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio Liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

Il ricorso, per come formulato dal debitore, è corredato della documentazione richiesta ovvero:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi (ultime disponibili);
- estratti di conto corrente intrattenuto;
- elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento;
- certificato di residenza e di stato di famiglia;
- certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale;
- autodichiarazione del debitore;
- visura al Pra;
- cedolini delle ultime mensilità percepite dal sig. [REDACTED]

La scrivente, ai sensi dell'art. 269, comma 2 del CCII procederà a relazionare circa la proposta di Liquidazione Controllata formulata dai debitori e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Dati anagrafici del Debitore e informazioni circa la situazione familiare

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi dei soggetti interessati dalla procedura di liquidazione.

Debitori [REDACTED]:

- [REDACTED]
[REDACTED];
- [REDACTED]
[REDACTED]

Il debitore, unico percettore di redditi, risulta essere allo stato della presente relazione alle dipendenze della società [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Il nucleo familiare, come verificato da certificato anagrafico allegato al ricorso, stato di famiglia, è così composto:

- Debitori [REDACTED] o, come sopra identificati;

- Figlio: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED];

- Figlio: [REDACTED];

*Liquidazione controllata – ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022*

Il nucleo familiare così composto risiede all' [REDACTED], presso l'abitazione di cui i debitori risultano titolari e di cui meglio si dirà nel paragrafo dell'attivo patrimoniale.

Tenuto conto della sua composizione, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del detto nucleo, anche in considerazione che allo stato l'unico reddito disponibile è quello percepito [REDACTED] che oltretutto risulta in larga parte impegnato da cessione del quinto, pignoramento, rata del mutuo.

Il debitore, dal canto suo, ha così quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e che saranno oggetto di riscontro e/o rideterminazione da parte della scrivente nel prosieguo della presente relazione:

COMUNE DI CALVI - O.C.C. DI CALVI
Iscritto al numero 232/B Registro OCC
Ministero della Giustizia

Autocertificazione delle spese mensili – Mazzone /Montanaro

Dettaglio	Media
Spese alimentari	800,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Ricreazione e cultura	
Canoni di locazione	
Spese condominiali	
Utenze	180,00
Spese auto-moto e trasporti	150,00
Telefoni cellulari	80,00
Computer	
Televisori	
Altra elettronica di consumo	
Servizi sanitari	50,00
Assicurazioni sulla vita	
Manutenzione auto	50,00
Mobili, articoli e servizi per la casa	40,00
Scuole/Università/Master	100,00
Multe/sanzioni	
Altro <i>ALTRE SPESE EXTRA</i>	20,00
TOTALE SPESE	0,00

1520,00

In Fede

[Signature]
[Signature]

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Sono state fornite le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte

Indicazione delle cause dell'indebitamento

Il comma 1 lettera c) dell'art. 2, del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 definisce come sovraindebitamento: *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

Premesso che, lo stato di sovraindebitamento *de quo* ha le sue origini nell'aver contratto un mutuo ipotecario al tasso variabile. Tale finanziamento, veniva contratto dai coniugi con la Banca originaria – Banco di Napoli spa – per l'importo iniziale di € 110.000,00; in data 15.03.2011 stante l'importo residuo del mutuo pari ad € 104.459,05 con contratto di mutuo con surrogazione d'ipoteca (rep. n. 35522 – racc. n. 13657 Notaio Giovanni Iannella – **all. n. 4**) la parte mutuaria chiedeva alla Banca Nazionale del Lavoro un mutuo (a tasso variabile) di pari importo allo scopo di estinguere il finanziamento originario con surroga di BNL nell'ipoteca originaria spettante al Banco di Napoli spa (banca originaria). Tale

*Liquidazione controllata – ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022*

finanziamento pesava sui debitori per una rata di circa 350,00/400,00 euro e che alla data della presente relazione è arrivata ad un importo di 660,00/670,00 euro. Oltre, a tale finanziamento, sempre per far fronte ad esigenze familiari sono stati contratti un finanziamento sempre con BNL che pesa una rata mensile di € 46,00, e uno scoperto di conto corrente con IBL.

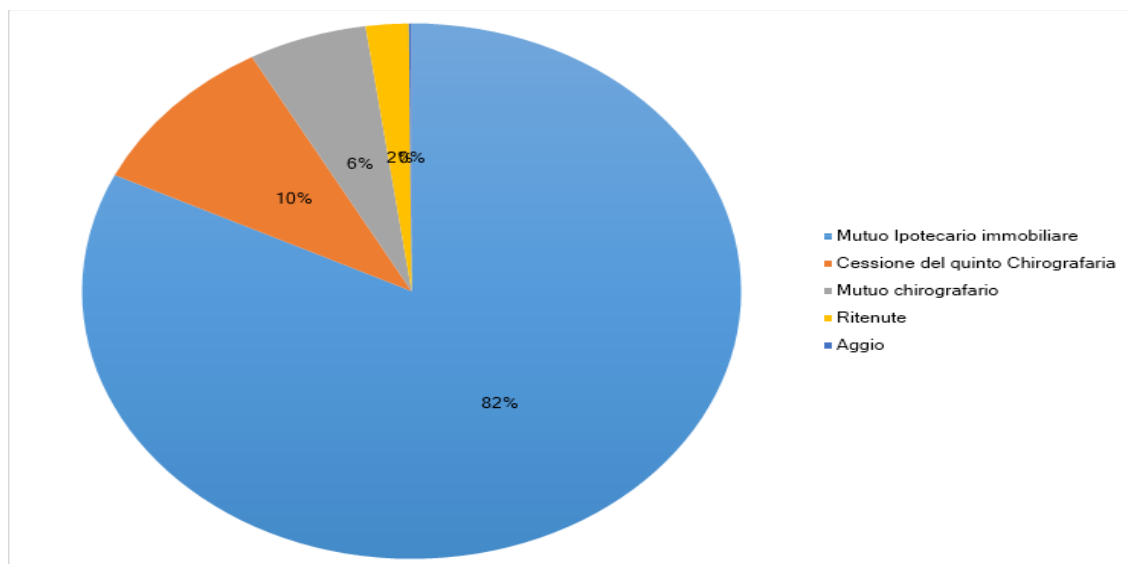
A tal proposito si fornisce innanzitutto una tabella di sintesi dei Creditori i cui importi sono stati riscontrati dalla scrivente attraverso interrogazioni delle banche dati pubbliche:

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Creditore	Debito Residuo	Rata Media Mensile	Privilegio
Mutuo Ipotecario immobiliare	BNL spa	70.333,00	656,00	Ipotecario
Cessione del quinto Chirografaria	IBL Banca	8.400,00	263,00	Chirografario
Mutuo chirografario	BNL spa	4.975,00	125,00	Chirografario
Ritenute	Agenzia delle Entrate	1.799,00	0,00	Privilegiato
Aggio	Agenzia delle Entrate Riscossione	117,00	0,00	Chirografario

Il debito residuo totale accertato è pari a € 85.624,00, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.044,00.

Grafico 1: Distribuzione debitoria per tipologia di debito



La situazione debitoria del proponente indicata nel ricorso e dalla scrivente riscontrata può essere così descritta:

a) Debito verso Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione per un totale di € 1.772,29 (debitore [REDACTED]) come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 02.01.2024 (**all. n. 5**), oltre agli estratti di ruolo rilasciati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento e che comprendono imposte non versate, sanzioni, interessi e aggi della riscossione; mentre nulla è risultato relativamente [REDACTED]
[REDACTED];

b) Debito verso gli Istituti di credito per un totale di € 83.708,00 come da risultanze della Crif (**all. n. 6**), nonché dal contratto di mutuo. Pertanto, attraverso tale riscontro documentale si è potuto riscontrare il debito complessivo verso gli Istituti di credito per garanzie rilasciate

È dunque evidente che, a fronte delle condizioni reddituali e patrimoniali meglio rappresentate al paragrafo che segue, la situazione debitoria del ricorrente denuncia un conclamato ed irreversibile stato di sovraindebitamento, anche tenuto conto che al momento è l'unico componente della famiglia che percepisce redditi.

A) L'Accesso alle banche dati pubbliche e le altre verifiche del gestore della crisi

La scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda di liquidazione controllata presentata dai debitori, ha eseguito ricerche, dopo essere stati autorizzati ad accedere alle banche dati, al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- i. Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF;
- ii. Visure catastali (cfr **allegato n. 7**);
- iii. Anagrafe dei rapporti finanziari;
- iv. Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- v. Circolarizzazione Comune di Benevento (cfr **allegato n. 8**);

Nel dettaglio le verifiche effettuate dalla scrivente sono state sviluppate come di seguito esposto:

Banca dati CRIF: il CRIF è il gestore del principale Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) in Italia: si tratta di un sistema che raccoglie informazioni su finanziamenti erogati o semplicemente richiesti, trasmessi direttamente da banche e società finanziarie. Alla richiesta effettuata, il CRIF ha comunicato che risultano presenti dati riferibili al debitore in EURISC;

Agenzia delle Entrate – Riscossione/ Agenzia delle Entrate: si è provveduto a richiedere accesso alle posizioni debitorie dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'istante, all'Inps e gli Enti hanno comunicato l'esistenza dei debiti come sopra dettagliato e di cui agli allegati "certificazione Agenzie delle Entrate Riscossione";

Visure catastali: la scrivente ha, altresì, effettuato le visure catastali (terreni e fabbricati) sul sito dell'Agenzia delle Entrate, da cui è emersa la titolarità dei debitori di beni immobili "fabbricati" (cfr allegati);

Visura Pubblico Registro Automobilistico: dall'ispezione effettuata, l'istante risulta proprietario di un' auto Fiat Punto che utilizza per gli spostamenti ordinari, acquistata nel 2015 al prezzo di € 500,00 come riportato sulla visura in uno al libretto di circolazione della stessa allegati al ricorso;

Ad ogni buon fine, la scrivente Gestore della crisi dichiara di aver ottenuto la piena collaborazione da parte del ricorrente nella ricostruzione della sua situazione reddituale, patrimoniale e debitoria.

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione del Debitore ed atti impugnati dai creditori.

Dall'analisi della documentazione depositata dal debitore e acquisita dallo scrivente, dalle risultanze delle banche dati e dai documenti e informazioni reperiti direttamente dal Gestore della Crisi, si deve concludere per l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende riferita a condotte con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

La scrivente, rappresenta, che non risultano operazioni anomale nemmeno dalla consultazione degli estratti del conto corrente allegati al ricorso e nello specifico del conto corrente intrattenuto presso la BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio, conto n. 64489 per il periodo dal 02.11.2021 al 15.02.2024.

La scrivente, rappresenta, altresì, che sono stati rilasciati ai debitori e allegati al ricorso del debitore il certificato dei carichi pendenti e il casellario giudiziale entrambi senza alcuna segnalazione.

I debitori, altresì, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci -art. 76, d.P.R. 445/2000 – hanno dichiarato

sotto la propria responsabilità l'inesistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori ai sensi del dell'art. 283 comma 4 lett. C) e allegata al ricorso.

Situazione patrimoniale e reddituale del debitore

Informazioni economico patrimoniali

Beni Immobili

La scrivente, ha consultato la banca dati catastali dell'Agenzia delle Entrate e i debitori risultano essere proprietari di immobili, come da risultanze catastali allegate alla presente relazione e di seguito dettagliati.

Ti trovi in:

Riepilogo

Data: 14/02/2024 16:35:22
Provincia: BENEVENTO
Tipo soggetto: Persona fisica
Ult.Aggiornamento: 14/02/2024
Codice fiscale: MZZNNL72C13A783S
Catasto: Fabbricati

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di [Contact Center](#) o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprieta' per 1/2	BENEVENTO Sez.	105	315	2	BENEVENTO(BN) VIA DEI DAUNI n. SNC Piano 1	Zona 2 Cat.A/4	02	5 vani	Euro: 253,06
Proprieta' per 48/1000	SAN GIORGIO DEL SANNIO Sez.	20	294	3	SAN GIORGIO DEL SANNIO(BN) PIAZZA FORTUNATO DE GREGORIO n. 20 Piano T	Cat.C/3	02	28 m²	Euro: 66,52



Ti trovi in:

Riepilogo

Data: 14/02/2024 16:40:02
Provincia: BENEVENTO
Tipo soggetto: Persona fisica
Ult.Aggiornamento: 14/02/2024
Codice fiscale: MNTLCU75A59A783G
Catasto: Fabbricati

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di [Contact Center](#) o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprieta' per 1/2	BENEVENTO Sez.	105	315	2	BENEVENTO(BN) VIA DEI DAUNI n. SNC Piano 1	Zona 2 Cat.A/4	02	5 vani	Euro: 253,06

Nello specifico i debitori sono titolari dell'immobile sito in Benevento alla via Dauni snc, in cui risiede il nucleo familiare (prima casa) per la quota di ½ ciascuno; inoltre il sig. [REDACTED] è, altresì, titolare per la quota di 48/100 di un locale categoria C 3 sito in San Giorgio del Sannio.

Tenuto conto dei valori Omi che la scrivente ha acquisito sul sito dell'Agenzia delle Entrate e le cui risultanze sono allegate alla relazione (**all. n. 9**), tenuto ancora conto che si tratterà di una vendita giudiziale e quindi delle eventuali aste deserte, si è giunto a determinare il seguente valore dei beni facenti parte dell'attivo patrimoniale dei debitori messo a disposizione dei creditori:

Immobile prima casa: € **60.000,00** considerando un prezzo di vendita di € 600,00 al mq e tenuto conto che si tratta di un'abitazione categoria A4 (tipo popolare) di circa 100 mq;

Locale commerciale: essendo titolare il sig. [REDACTED] solo 20% e considerato che tale bene avrebbe un valore complessivo di € 8.500,00 (28 mq * € 300,00) il valore liquidabile è di € **1.700,00**;

Beni mobili

Il debitore [REDACTED] è titolare di una fiat punto targata [REDACTED] immatricolata il 13.10.2009 ed acquistata dal [REDACTED] in data 09.02.2015 al prezzo di € 500,00. Tenuto conto dell'*ageing* del bene, del fatto che sia l'unico mezzo a disposizione dei titolari, oltretutto gravato da fermo amministrativo come è dato evincersi dalla visura al Pra (allegato al ricorso del debitore), si ritiene che tale bene non abbia alcun valore liquidabile per la procedura, ma potrebbe essere soltanto un aggravio di costi apprenderlo alla procedura, fatto salvo ovviamente una diversa indicazione dell'organo giudicante.

Tutto ciò considerato l'attivo immobiliare del debitore a parere della scrivente potrebbe avere il seguente valore di liquidazione:

Tabella 2: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	61.700,00
--	------------------

*Liquidazione controllata – ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022*

Valore stimato del patrimonio mobiliare	0,00
Valore complessivo del patrimonio	61.700,00
Valore immobile prima casa	60.000,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	61.700,00

Di seguito si presenta un prospetto (tabella) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 2 anni.

Tabella 3: Serie storica dati reddituali personali

Dati reddituali storici		
Anno	Impiego	
2022		
2021		

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rispetto alla tipologia familiare del Debitore (Coppia con 2 figli) e secondo i dati ISTAT 2019.

Tabella 4: Dati Reddituali Debitore anno 2023

Dati reddituali debitore	
Attuale reddito netto mensile debitore	
Attuale reddito netto mensile coniuge	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	

Premesso che il debitore ha dichiarato di sostenere spese mensili per € 1.520,00, di seguito si riportano i risultati ottenuti relativamente alle spese minime dei debitori attraverso la rideterminazione delle stesse con gli strumenti/indici in uso. E relativamente alla rideterminazione delle spese attraverso il calcolo Istat di seguito se ne riporta il risultato:

Tabella 5: Spese medie mensili Debitore (Istat)

Spese debitore	
Tipologia Familiare ISTAT	Coppia con 2 figli
Spesa Media mensile	2.949,13
Spese ulteriori indispensabili	0,00
B) Totale Spese Mensili	2.949,13

Tenuto conto della composizione del nucleo familiare dei debitori e del fatto che mettendo a disposizione dei creditori l'attivo immobiliare che in sostanza è caratterizzato dalla prima casa non si possono non considerare le spese di un canone di locazione da dover sostenere; e che hanno dichiarato di sostenere spese mensili per € 1.520,00, occorre comunque verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo, al fine di poter poi determinare l'eventuale surplus da dover destinare al pagamento dei creditori.

Tale ricalcolo potrebbe effettuarsi rapportando le stesse in misura pari all'assegno sociale. Tenuto conto che l'assegno sociale ad oggi è pari a € 459,83 aumentato della metà (= 689,74) e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare composto da due adulti, un ragazzo di 21 anni e un minore di anni 13, condurrebbe a quantificare le spese pari ad € 2.758,00;

Premesso, altresì, che:

- all'interno delle spese necessarie dovranno essere inserite solo quelle che appaiano ragionevoli in relazione alle necessità del nucleo, ma anche dei creditori e quindi dei debiti contratti;

Ai fini della presente procedura, la scrivente ritiene di dover procedere ad una diversa quantificazione delle spese mensili attraverso gli strumenti ritenuti utili per avere dei parametri di riferimento e che meglio si dirà in seguito e che sarà oggetto di vaglio da parte del Giudicante al fine di valutare la fattibilità e congruità della proposta formulata dal debitore e poi rideterminata dallo scrivente.

*Liquidazione controllata – ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022*

Un utile strumento per valutare la coerenza delle spese necessarie per il mantenimento è la tabella di calcolo della soglia di povertà assoluta, dove il parametro di soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia e che per il caso di specie ha riportato i seguenti risultati:

InfoData24

ABBONATI | ACC

Info Data HOME | 24+ | CRONACA | ECONOMIA | FINANZA | NORME | POLITICA | SPORT | TECNOLOGIA | CHI SIAMO | ARCHIVIO

soglia di povertà assoluta? Potete farlo utilizzando questo strumento:

Calcola la tua soglia di povertà assoluta

La cifra (espressa in €) rappresenta la spesa mensile in consumi sotto la quale una famiglia viene considerata povera.
Fonte: elaborazione InfoData24 su dati Istat

In quale area del Paese vivi? Sud

Quanto è grande il tuo comune di residenza? Meno di 50mila abitanti

Quanti sono i componenti della tua famiglia?

0-3 anni	4-10 anni	11-17 anni	18-59 anni	60-74 anni	75+ anni
0	0	1	3	0	0

1255,27

Nota: i valori qui espressi si riferiscono alle composizioni dei nuclei familiari più frequenti

Visualizza in Tableau Pub... Condividi

Quest'ultimo dato, rappresenta la spesa quale soglia minima che i debitori devono sostenere per non essere considerati assolutamente poveri. Dunque, il valore ricavato deve essere inteso come soglia al limite della sopravvivenza e non quale importo per il sostentamento. Alla luce di quanto descritto, la scrivente ritiene, tenuto conto di un canone mensile minimo di € 350,00 da corrispondere per la locazione di un immobile in cui vivere, **di rideterminare le spese mensili del debitore in € 1.650,00** come risultante dai parametri della povertà assoluta arrotondato ad € 1.300,00 e considerando la maggiorazione di un canone minimo di € 350,00.

Utilità sopravvenute ai sensi del comma 1 e 2 ex art. 283 CCII

*Liquidazione controllata – ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022*

Si fa presente che, tenuto conto della volontà e dell'impegno che il debitore prospetta, e qualora sopravvengano utilità che consentono il soddisfacimento dei creditori, sussiste, in capo al debitore l'obbligo di pagamento entro 3 anni dal decreto del giudice.

Inoltre, la valutazione di rilevanza in riferimento alle utilità rilevanti deve essere condotta su base annua dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ovvero nella misura di € 1.650,00 mensili o nella diversa somma determinata dall'organo giudicante.

Pertanto, l'attivo complessiva della procedura in favore dei creditori sarà pari a:

Tabella 6: Attivo liquidabile

Descrizione	Valore di realizzo
Beni Immobili	€ 61.700,00
Redditi	€ 1.800,00
Totale	€ 63.500,00

Determinazione Compensi e Spese della Procedura

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)			
Importo dell'Attivo		63.500,00	
Importo del Passivo		85.624,00	
Importo attribuito ai Creditori		63.500,00	
Massimo 10% dell'importo attribuito ai creditori		6.350,00	
		MINIMO	MASSIMO
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO		5.617,17	6.477,57
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO		156,85	783,30

*Liquidazione controllata – ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022*

TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE		5.774,01	7.260,87
RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%)	40,00%	-2.309,60	-2.904,35
TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE		3.464,41	4.356,52
COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		4.000,00	
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%)	10,00%	400,00	
TOTALE COMPENSO		4.400,00	
RIPARTIZIONE COMPENSO		O.C.C.	GESTORE
RIPARTIZIONE COMPENSO		50,00%	50,00%
COMPENSO RIPARTITO		2.200,00	2.200,00
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%	-	88,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	484,00	503,36
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA		-	130,00
TOTALE		2.684,00	2.921,36
RITENUTA D'ACCONTO	20,00%	-	440,00
NETTO A PAGARE		2.684,00	2.481,36
A) Totale Compensi e spese gestore della crisi		5.605,36	
C) Spese di Giustizia		0,00	
A-B+C) Totale Compensi e Spese di Giustizia		5.105,36	

Nel prospetto seguente si riporta un'ipotesi di riparto, che tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito, elaborato in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati.

Per quanto riguarda i crediti prededucibili, dettagliati precedentemente, questi sarebbero soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario.

Tabella 7: Quadro riassuntivo riparto

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione
Crediti Prededucibili	5.105,36	5.105,36	100,00%
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	70.333,00	58.394,64	83,02%
Crediti Priv. Immob. Ipotecari falcidiati	11.938,36	0,00	0,00%
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	1.799,00	0,00	0,00%
Crediti Chirografari	13.492,00	0,00	0,00%
TOTALE	90.729,36	63.500,00	

La valutazione sulla completezza ed attendibilit  della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonch  della disamina del contenuto della proposta di Liquidazione presentata,   possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui all’art. 269 CCII

- Il Piano viene proposto ai sensi dell’art. 269 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- Il debitore si trova in stato di sovra – indebitamento;
- Il ricorso del debitore proposto rispetta le disposizioni dei cui all’Art. 269 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l’esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
-   stata verificata l’inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell’assunzione dell’obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- Lo stato di sovra indebitamento   da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, nonch  a debiti relativi da avvisi di accertamento induttivi;

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da ricorso del debitore, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile, rappresentando che l'OCC ha dato notizia all'Agente della riscossione e agli uffici fiscali e agli Enti locali dell'accesso dei debitori alla procedura *de quo* (cfr allegati).

GIUDIZIO

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del PIANO DI LIQUIDAZIONE dei debiti predisposto dal Debitore;

si esprime in maniera positiva relativamente alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ai sensi dell'art. 39, oltre che sull'illustrazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore.

Con osservanza

Benevento, 20 Marzo 2024

Il Gestore

Dott. ssa Giovanna Centrella

Firmato digitalmente da: GIOVANNA
CENTRELLA
Data: 20/03/2024 11:33:22
Giovanna Centrella

ALLEGA

- all. 1 Nomina OCC;
- all. 2 Accettazione incarico;
- all. 3 Comunicazioni Occ agli Enti;
- all. 4 Contratto di mutuo;
- all. 5 Certificazione rilasciata dall'Ader;
- all. 6 Risultanze della Crif;
- all. 7 Visure catastali;
- all. 8 Risposta del Comune alla circolarizzazione;
- all. 9 Tabella dei valori Omi;